Delibera n. 25/02/CONS del 30 gennaio 2002

Modifica alla delibera n. 236/01/CONS del 30 maggio 2001

Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 2002, n. 47

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 30 gennaio 2002;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera a), numeri 5 e 6;

VISTI gli articoli 1, commi 7 e 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e l'articolo 35, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, allegato "A" alla delibera n. 17 del 16 giugno 1998 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la delibera 236/01/CONS del 30 maggio 2001 di approvazione del Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione

VISTA la delibera 403/01/CONS del 10 ottobre 2001 di modifica della delibera 236/01/CONS con la quale è stato prorogato il termine per la presentazione del modello 19/REG da parte dei soggetti iscrivendi al Registro nazionale della stampa e al Registro nazionale delle imprese radiotelevisive a tutto il 31 dicembre 2001;

VALUTATA la formale richiesta di differire ulteriormente il termine di cui sopra, prospettata da alcune associazioni di operatori;

CONSIDERATO il ridotto numero di modelli 19/REG pervenuti all'Ufficio Registro e Assetti, a fronte della rilevante mole di procedimenti di iscrizione all'RNS e al RNIR pendenti;

RITENUTA quindi l'opportunità di procedere ad una ulteriore proroga dei termini previsti per la presentazione del modello 19/REG;

UDITA la relazione del commissario dott. Giuseppe Sangiorgi;

DELIBERA

Art. 1

1. All'articolo 34, comma 1 dell'allegato A alla delibera 236/01/CONS, modificato con la delibera 403/01/CONS le parole: "entro il 31 dicembre 2001" sono sostituite come segue: "entro il 30 settembre 2002".

2. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito *web* dell'Autorità: *www.agcom.it*.

Napoli, 30 gennaio 2002

Il Commissario relatore
GIUSEPPE SANGIORGI

Il Presidente
ENZO CHELI

Il Segretario generale
ADRIANO SOI

Delibera n. 129/02/CONS del 24 aprile 2002

Informativa economica di sistema

Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2002, n. 100, s.o. n. 96

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione del Consiglio del 24 aprile 2002;

VISTO l'art. 1, commi 28, 29 e 30, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, ai sensi del quale il Garante per la radiodiffusione e l'editoria determina con proprio provvedimento i dati contabili ed extracontabili, nonché le notizie, che i soggetti operanti nei settori dell'editoria quotidiana e periodica e dell'emittenza radiotelevisiva sono tenuti a comunicare ogni anno in via generale e sistematica;

VISTO il decreto del Garante per la radiodiffusione e l'editoria dell'11 febbraio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 38 della *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 1997, il quale, in applicazione della predetta legge 23 dicembre 1996, n. 650, disciplina contenuti, modalità e termini delle suddette comunicazioni di sistema ed al quale sono allegati modelli e quadri, per assolvere agli obblighi di informativa, da inoltrare all'Autorità entro il 31 luglio di ogni anno;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" ed, in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera c), numero 9, della stessa legge n. 249/97, che attribuisce al Consiglio dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni le funzioni e le competenze assegnate al Garante per la radiodiffusione e l'editoria;

VISTA la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante disposizioni in materia di promozione della distribuzione e della produzione di opere europee;

VISTA la delibera dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni n. 9/99/CONS con cui è stato approvato il regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee;

VISTA la delibera dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni n. 237/00/CONS che ha modificato il predetto decreto del Garante, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 2000;

VISTA la delibera dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni n. 194/01/CONS che ha modificato il predetto decreto, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2001;

VISTO il regolamento per la tenuta e l'organizzazione del registro degli operatori di comunicazione, approvato con delibera 236/01/CONS, e successive modificazioni; pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 2001, ed in particolare l'art. 36;

CONSIDERATA la necessità di modificare le disposizioni attuative dell'informativa di sistema di cui all'art. 1, comma 28, 29, 30 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, in modo da renderla pienamente conforme all'impianto del nuovo registro degli operatori di comunicazione;

RITENUTO che, al fine di attuare una opportuna semplificazione degli adempimenti cui sono tenuti gli operatori del settore, è necessario sostituire e integrare i modelli e i quadri di cui all'allegato del decreto 11 febbraio 1997 del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, cosi come modificato a tali fini dalla citata delibera 194/01/CONS;

UDITA la relazione del Commissario relatore dott. Giuseppe Sangiorgi.

DELIBERA

TITOLO I

INFORMATIVA ECONOMICA DI SISTEMA
(I.E.S.)

Art. 1

Obbligo della Informativa Economica di Sistema

1. I soggetti esercenti l'attività di radiotelevisione, le imprese concessionarie di pubblicità, le imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi, le imprese editrici di giornali quotidiani, periodici o riviste, le agenzie di stampa di carattere nazionale, i soggetti esercenti l'editoria elettronica e digitale, così come definiti all'art. 2, comma 1, del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione, adottato con delibera 236/01/CONS, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 30 giugno 2001, n. 150, sono obbligati all'invio della Informativa Economica di Sistema.

2. I soggetti che, pur esclusi dall'elenco di cui all'art. 2, comma 1, del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione, esercitano l'attività radiotelevisiva sulla base di un provvedimento giurisdizionale di natura cautelare, sono tenuti agli stessi obblighi dei soggetti di cui al comma precedente.

3. L'Informativa Economica di Sistema, deve essere inviata entro il 31 luglio di ogni anno ed è riferita ai dati al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. In deroga a quanto stabilito dal precedente comma 3, il termine per l'invio dell'Informativa Economica di Sistema è fissato per l'anno 2002 al 30 settembre.

Art. 2

Serie di modelli

1. I modelli dell'Informativa Economica di Sistema sono articolati in tre serie, rispettivamente: RIDOTTA, SEMPLIFICATA e BASE. Ciascun soggetto è tenuto alla redazione dei modelli relativi ad una sola delle tre serie previste.

2. La scelta della serie da redigere viene determinata in funzione del valore dei ricavi del soggetto, con riferimento alle tre categorie di seguito elencate:

a) i soggetti i cui ricavi risultano minori di 500.000 Euro presentano la comunicazione di sistema in conformità ai modelli della serie RIDOTTA;

b) i soggetti i cui ricavi risultano compresi fra i 500.000 ed i 5.000.000 Euro presentano la comunicazione di sistema in conformità ai modelli della serie SEMPLIFICATA;

c) i soggetti i cui ricavi risultano maggiori di 5.000.000 Euro presentano la comunicazione di sistema in conformità ai modelli della serie BASE.

3. I ricavi cui si fa riferimento sono quelli maturati al 31 dicembre di ogni anno e derivanti dal solo esercizio delle attività di cui all'art. 1, comma 1. Per i soggetti che esercitano più attività tra quelle considerate si tiene conto della somma dei ricavi derivanti dalle suddette attività.

Art. 3

Dichiarazioni comuni inerenti all'attività d'impresa

1. L'informativa Economica di Sistema va accompagnata da una dichiarazione contenente la denominazione o ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale e gli altri dati identificativi del soggetto segnalante, redatta in conformità del modello A.

2. I soggetti obbligati all'invio dell'Informativa Economica di Sistema debbono presentare una dichiarazione contenete una sintesi dei dati patrimoniali e reddituali dell'attività d'impresa, in conformità del modello O.

Art. 4

Dichiarazioni inerenti all'esercizio delle attività tipiche

1. Le imprese editrici di giornali quotidiani, periodici o riviste, ivi compresi soggetti esercenti l'editoria elettronica e digitale, sono tenuti ad effettuare la comunicazione in conformità con il modello P ed il quadro P1.

2. I soggetti esercenti l'attività di radiotelevisione sono tenuti ad effettuare la comunicazione in conformità con il modello Q ed il quadro Q1.

3. I soggetti che esercitano, con qualsiasi tecnologia, l'attività televisiva in ambito nazionale sono tenuti, inoltre, all'invio di una comunicazione redatta secondo il quadro Q2. Nei casi di mancato raggiungimento delle quote di riserva previste dall'art. 2, comma 3, della delibera 9/99/CONS, gli stessi soggetti dovranno effettuare una dichiarazione in conformità al modello D.

4. Le imprese concessionarie di pubblicità sono tenute ad effettuare la comunicazione in conformità con il modello R ed i quadri R1 ed R2. Sono esentati dall'obbligo di compilazione dei quadri R1 ed R2, i soggetti tenuti alla compilazione dei modelli della serie RIDOTTA.

5. Le agenzie di stampa e le imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi sono tenute ad effettuare la comunicazione in conformità con il modello S.

6. Per i soggetti che esercitano più attività tra quelle considerate l'indicazione dei dati deve essere fornita utilizzando, per ogni diversa attività, i pertinenti modelli.

Art. 5

Soggetti minori

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 28, del decreto legge 23 ottobre 1996 n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996 n. 650, le fondazioni, gli enti morali, le associazioni, i gruppi di volontariato, i sindacati, le cooperative non aventi scopo di lucro, le imprese e le ditte individuali, che siano editrici di un solo periodico che pubblichi meno di dodici numeri l'anno, ovvero di un solo periodico distribuito in un'unica area geografica provinciale, ovvero di più periodici tutti a carattere scientifico, sempre che i ricavi della raccolta pubblicitaria non rappresentino più del 40 per cento dei ricavi derivanti dalle vendite, o che siano titolari di una sola concessione per la radiodiffusione in ambito locale, sonora o televisiva, sono esonerati dagli obblighi previsti dai precedenti articoli 2, 3 e 4, e sono tenuti ad effettuare la comunicazione annuale presentando esclusivamente il modello U.

TITOLO II
ULTERIORI COMUNICAZIONI

Art. 6

Tirature dei giornali quotidiani

1. Fermo quanto previsto dall'art. 1, gli editori di giornali quotidiani provvedono inoltre ad effettuare entro il 15 febbraio di ciascun anno, la comunicazione dei dati di tirature relativi all'anno precedente in conformità del modello T.

Art. 7

Produttori indipendenti

1. Fermo quanto previsto dall'art. 1, i produttori indipendenti, come definiti dall'art. 2 comma 4, della legge 30 aprile 1998, n. 122, sono tenuti ad inviare, entro il 15 febbraio di ciascun anno, una dichiarazione contenete dati relativi all'attività svolta nel corso dell'anno precedente, in conformità dei modelli A e V.

Art. 8

Dichiarazione dei soggetti controllanti le emittenti nazionali ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 2 della legge 122/98

1. I soggetti diversi dalle persone fisiche che si trovano in posizione di controllo, ai sensi dall'art. 2, commi 17 e 18, della legge 249/97, rispetto ad alcuno dei soggetti indicati nell'art. 4, comma 3 della presente delibera, e che effettuano investimenti secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 4 della delibera 9/99/CONS, sono tenuti ad inviare una comunicazione redatta in conformità dei modelli A e Q2/C entro il 31 luglio di ogni anno. I dati da inviare sono riferiti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 9

Pubblicazione dei prospetti di bilancio

1. I soggetti di cui all'art. 11, comma secondo, numeri 1) e 2) della legge 5 agosto 1981, n. 416, tenuti a pubblicare, entro il 31 agosto di ogni anno, su tutte le testate edite lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio d'esercizio, pubblicano altresì un prospetto di dettaglio delle voci di bilancio relative all'esercizio dell'attività editoriale, in conformità con il modello P presentato in sede di comunicazione al 31 luglio.

TITOLO III

COMUNICAZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI

Art. 10

Obbligo di comunicazione delle spese pubblicitarie degli enti pubblici

1. Le amministrazioni statali, le regioni, gli altri enti pubblici, inclusi gli enti territoriali e gli enti pubblici economici, nonché le aziende sanitarie locali che gestiscono servizi per più di 40.000 abitanti, hanno l'obbligo di comunicare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le loro spese di carattere pubblicitario relative a ciascun esercizio finanziario.

2. La comunicazione va eseguita entro il 31 marzo di ogni anno, in relazione alle spese dell'ultimo esercizio finanziario concluso, in conformità ai modelli A ed "Enti Pubblici".

3. La comunicazione va inviata anche nel caso in cui non siano state effettuate spese pubblicitarie. Fanno eccezione i comuni con meno di 40.000 abitanti, i quali sono tenuti ad effettuare la comunicazione solo nel caso in cui vi siano state spese.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11

Modelli

1. Ciascuna comunicazione deve essere effettuata in conformità dei modelli allegati alla presente delibera come sua parte sostanziale.

2. L'Autorità si riserva, in ogni momento, di chiedere, in relazione alle esigenze delle specifiche situazioni, la trasmissione di ulteriori atti, comunicazioni o documenti ritenuti utili.

Art. 12

Trasmissione

1. L'informativa e le ulteriori comunicazioni di cui alla presente delibera vanno spedite a mezzo raccomandata o consegnate direttamente presso la sede dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. L'Autorità potrà prevedere, con una successiva deliberazione, in via sperimentale e quale modalità aggiuntiva e non sostitutiva di quanto previsto al precedente comma 1, che la compilazione e l'invio dell'Informativa nonché le ulteriori comunicazioni di cui alla presente delibera, sia effettuata per via telematica.

Art. 13

Informatizzazione

1. La documentazione pervenuta all'Autorità a norma della presente delibera può essere archiviata otticamente secondo tecniche informatiche ed essere distrutta dopo l'archiviazione dell'immagine, secondo le norme vigenti.

2. La conformità all'originale è attestata su ogni immagine del documento archiviato otticamente, che sostituisce a tutti gli effetti il documento cartaceo

Art. 14

Sanzioni

1. Per la violazione delle disposizioni della presente delibera sono applicabili le sanzioni previste dall'art. 1, commi 12, 41, 42 e 43, del decreto legge 23 ottobre 1996 n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996 n. 650.

Art. 15

Abrogazione

1. Sono abrogate tutte le disposizioni di cui al decreto 11 febbraio 1997 del Garante per la radiodiffusione e l'editoria e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 16

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. La presente delibera unitamente agli allegati è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. La presente delibera unitamente agli allegati è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed è disponibile nel sito *web* dell'Autorità: *www.agcom.it*.

Napoli, 24 aprile 2002

Il Presidente

ENZO CHELI

PUBBLICITÀ

Delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001

Il regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite

Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2001, n. 183

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 25 luglio 2001 e in particolare nella sua prosecuzione del 26 luglio 2001;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", e in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera. b), n. 5;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la direttiva del Consiglio 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 97/36/CE del 30 giugno 1997;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato", e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, recante "Regolamento di attuazione della legge 6 agosto 1990, n. 223, sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato";

VISTA la legge 5 ottobre 1991, n. 327, di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989;

VISTO il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, recante "Disposizioni urgenti in materia di pubblicità radiotelevisiva" convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483;

VISTO il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, recante "Regolamento in materia di sponsorizzazione di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico";

VISTO il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante: "Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva", convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;

VISTO il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante: "Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

VISTA la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante "Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive";

VISTO il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo";

VISTO il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale";

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2000";

UDITA la relazione del commissario relatore dott. Giuseppe Sangiorgi, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art.1

1. L'Autorità adotta, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il regolamento concernente la pubblicità radiotelevisiva e le televendite.

2. Il testo del regolamento di cui al comma 1 è riportato nell'allegato "A" alla presente delibera e ne costituisce parte integrante ed essenziale.

3. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione.

4. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito *web* dell'Autorità: *www.agcom.it*

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed entra in vigore il sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione.

Napoli, 26 luglio 2001

Il Commissario relatore
GIUSEPPE SANGIORGI

Il Presidente
ENZO CHELI

Il Segretario della Commissione
PIERLUIGI MAZZELLA

Allegato A
alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001

Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite

Sezione I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per Autorità: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

b) per emittenti: i soggetti che, sottoposti alla giurisdizione italiana, hanno la responsabilità editoriale nella composizione dei palinsesti dei programmi radiotelevisivi e che li trasmettono o li fanno trasmettere da terzi;

c) per pubblicità: ogni forma di messaggio televisivo o radiofonico trasmesso a pagamento o dietro altro compenso da un'impresa pubblica o privata nell'ambito di un'attività commerciale, industriale, artigianale o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro compenso, di beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;

d) per *spot* pubblicitari: forma di pubblicità di contenuto predeterminato, trasmessa dalle emittenti radiofoniche e televisive;.

e) per televendita: offerta diretta trasmessa al pubblico attraverso il mezzo televisivo o radiofonico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;

f) per telepromozione: forma di pubblicità consistente nell'esibizione di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi, fatta dall'emittente televisiva o radiofonica nell'ambito di un programma al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi presentati o esibiti;

g) per pubblicità clandestina: la presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un programma, qualora tale presentazione sia fatta intenzionalmente dall'emittente per perseguire fini pubblicitari e possa ingannare il pubblico circa la sua natura; si considera intenzionale una presentazione quando è fatta dietro pagamento o altro compenso;

h) per autopromozione: annunci dell'emittente relativi ai propri programmi ed ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati;

i) per tempo lordo: criterio di calcolo della durata del programma radiotelevisivo comprensivo del tempo dedicato alle interruzioni pubblicitarie.

Art. 2
Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento reca disposizioni attuative in materia di pubblicità radiotelevisiva e di televendite, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

2. Salvo che non sia diversamente stabilito, le disposizioni del presente regolamento si applicano sia alla concessionaria pubblica sia ai concessionari privati, nonché a tutte le emittenti, come definite all'articolo 1, comma 1, lettera b).

Sezione II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MESSAGGI PUBBLICITARI E TELEVENDITE E LORO MODALITÀ DI INSERIMENTO DURANTE I PROGRAMMI

Art. 3

Riconoscibilità del messaggio pubblicitario rispetto al resto del programma

1. La pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all'inizio e alla fine della pubblicità e della televendita.

2. Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta "pubblicità" o "televendita", rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario, o della televendita.

3. L'Autorità assume ogni opportuna iniziativa affinché nei codici di autodisciplina pubblicitaria sia prevista l'adozione di un unico segnale di interruzione pubblicitaria, riconoscibile su tutte le emittenti, nel corso della programmazione dedicata ai minori.

4. I messaggi pubblicitari, incluse le telepromozioni e le televendite, in qualsiasi forma trasmessi, non possono essere presentati dal conduttore del programma in corso nel contesto dello stesso. Nella pubblicità diffusa prima, o dopo i cartoni animati non possono comparire i personaggi dei medesimi cartoni animati.

5. I messaggi sopraindicati non possono inoltre fare richiamo, né visivamente né oralmente, a persone che presentano regolarmente i telegiornali e le rubriche di attualità.

6. La pubblicità e le televendite che imitano o costituiscono la parodia di un particolare programma non debbono essere trasmesse prima o dopo la sua trasmissione, né durante i suoi intervalli.

7. È vietata la pubblicità clandestina e che comunque utilizzi tecniche subliminali.

Art. 4

Inserimento della pubblicità nelle trasmissioni televisive

1. Gli spot pubblicitari e di televendita isolati devono costituire eccezioni.

2. Il calcolo della durata del programma ai fini delle modalità di inserimento delle interruzioni, in tutte le ipotesi di cui all'art. 3 della legge 30 aprile 1998, n. 122, e salvo quanto disposto dal comma 3, viene effettuato secondo il criterio del tempo lordo, come definito all'articolo 1, comma 1, lettera i) del presente regolamento.

3. Nei programmi composti di parti autonome, nelle cronache e negli spettacoli di analoga struttura comprendenti intervalli, la pubblicità può essere inserita soltanto negli intervalli o tra le parti autonome.

4. Tra la fine di un'interruzione pubblicitaria e l'inizio di quella successiva devono di norma trascorrere almeno 20 minuti.

5. Nella trasmissione di eventi sportivi, la pubblicità e gli spot di televendita possono essere inseriti negli intervalli previsti dal regolamento ufficiale della competizione sportiva in corso di trasmissione o nelle sue pause, ove l'inserimento del messaggio pubblicitario non interrompa l'azione sportiva.

6. I programmi per bambini di durata programmata inferiore a trenta minuti non possono essere interrotti dalla pubblicità o dalle televendite.

7. Salvo quanto disposto, per i lungometraggi cinematografici ed i film prodotti per la televisione, dall'art. 3, comma 3, della legge 30 aprile 1998, n. 122, i programmi di cartoni animati, sia trasmessi in forma autonoma sia inseriti nei programmi per bambini, non possono essere interrotti dalla pubblicità o dalle televendite. Tale disposizione non si applica ai programmi di cartoni animati che sono chiaramente destinati, per i contenuti e l'orario di trasmissione, ad un pubblico adulto.

8. Nei casi di cui ai commi 3 e 5, la riconoscibilità del messaggio pubblicitario deve essere evidenziata con i mezzi di cui all'art. 3, commi 1 e 2. La durata dei predetti spot è computata ai fini dei limiti di affollamento previsti.

9. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, non si applicano alle emittenti televisive locali, ai sensi e nei casi previsti dall'art. 3, comma 6, della legge 30 aprile 1998, n. 122.

Art. 5

Esclusioni dai limiti di affollamento

1. Fermi restando i limiti di affollamento previsti ai sensi della normativa vigente, le autopromozioni e le attività di informazione e di comunicazione istituzionale di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150, compresi i messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse, non sono computati nei limiti di affollamento.

Art. 6

Disciplina sanzionatoria

1. L'Autorità vigila sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

2. Fatte salve le specifiche sanzioni stabilite per le violazioni degli obblighi e dei divieti di cui al presente regolamento, sono applicabili in ogni altro caso le sanzioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

1. AZIONI VOLTE AL RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI PLURALISMO E DI CONCORRENZA

Delibera n. 28/01/CONS del 16 gennaio 2001

Procedimento di cui al comma 2 della delibera n. 846/00/CONS: "Avvio dell'istruttoria"

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 16 gennaio 2001;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTO in particolare, l'articolo 2 della sopra citata legge concernente il divieto di posizioni dominanti;

VISTO il regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni, adottato con delibera n. 26/99 del 23 marzo 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera del 6 dicembre 2000 n. 846/00/CONS recante - "Accertamento della sussistenza di posizioni dominanti ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge n. 249/97" - ed, in particolare, il secondo comma che prevede che le parti, le società Stream s.p.a. e Telepiù s.p.a., possano richiedere l'apertura di una istruttoria volta alla verifica dell'applicazione del principio della tutela del pluralismo nello specifico mercato della televisione a pagamento, ai fini della decisione nel merito sull'esposto di cui alla stessa delibera;

VISTA l'istanza del 9 gennaio 2001 presentata nei termini dalla società Stream e pervenuta in data 10 gennaio 2001;

CONSIDERATA la decisione assunta dal Consiglio nella riunione del 10 gennaio 2001 di valutare positivamente l'istanza presentata dalla società Stream dando mandato al direttore del competente Dipartimento regolamentazione di predisporre lo schema di provvedimento di avvio dell'istruttoria, che verrà sviluppata d'intesa con il Servizio affari giuridici e comunitari;

UDITA la relazione del Commissario dott. Antonio Pilati, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo unico

1. L'Autorità, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni, avvia l'istruttoria volta alla verifica dell'applicazione del principio della tutela del pluralismo nello specifico mercato della televisione a pagamento ai fini di cui al comma 2 della delibera n. 846/00/CONS.

2. All'ing. Roberto Viola è affidato l'incarico di responsabile del procedimento, secondo le previsioni di cui al comma 2, del medesimo articolo 4.

3. L'istruttoria si svolge secondo le norme del menzionato regolamento, nel quale è, altresì, disciplinata la partecipazione al procedimento dei soggetti interessati.

4. Il procedimento si conclude entro centoventi giorni dalla data di adozione della presente delibera, salve le sospensioni dei termini previste dal richiamato regolamento.

La presente delibera è notificata alle società citate in premessa ai sensi e con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 1 ed è pubblicata nel Bollettino ufficiale e nel sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 16 gennaio 2001

Il Commissario relatore
ANTONIO PILATI

Il Presidente
ENZO CHELI

Delibera n. 278/01/CONS del 4 luglio 2001

Chiusura dell'istruttoria avviata con delibera n. 28/01/CONS

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 4 luglio 2001;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 di istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni recante norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

VISTO, in particolare, l'articolo 2 della sopra citata legge concernente il divieto di posizioni dominanti;

VISTO il regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni, adottato con delibera del 23 marzo 1999, n. 26/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTI in particolare gli articoli 14 e 15 del menzionato regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni;

VISTA la delibera n. 28/01 di avvio dell'istruttoria volta alla verifica dell'applicazione del principio della tutela del pluralismo nello specifico mercato della televisione a pagamento ai fini di cui al comma 2 delle delibera n. 846/00/CONS;

CONSIDERATA la relazione finale presentata dal responsabile del procedimento;

VISTA la proposta di chiusura dell'istruttoria presentata dal predetto responsabile ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del regolamento in premessa citato;

UDITA la relazione del Commissario dott. Antonio Pilati relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

DELIBERA

Articolo unico

1. L'Autorità, ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del regolamento indicato in premessa dichiara conclusa l'istruttoria volta alla verifica dell'applicazione del principio della tutela del pluralismo nello specifico mercato della televisione a pagamento ai fini di cui al comma 2 delle delibera n. 846/CONS.

2. Il responsabile del procedimento provvede all'invio della comunicazione delle risultanze istruttorie, così come autorizzate dal Consiglio, ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1 del menzionato regolamento, secondo quanto previsto dall'articolo 15 del regolamento stesso.

3. Il termine per la presentazione di eventuali osservazioni e memorie conclusive da parte dei soggetti di cui al precedente comma è perentoriamente fissato in 10 giorni dal ricevimento delle risultanze istruttorie.

La presente delibera è notificata, unitamente alle risultanze istruttorie e secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 4 del menzionato regolamento, ai soggetti che partecipano al procedimento ed è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità e nel sito *web www.agcom.it.*

Napoli, 4 luglio 2001

Il Commissario relatore
ANTONIO PILATI

Il Presidente
ENZO CHELI

Il Segretario generale
ANTONIO CATRICALÀ

Delibera n. 279/01/CONS del 4 luglio 2001

Fissazione dell'audizione conclusiva del procedimento avviato con delibera n. 28/01/CONS

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 4 luglio 2001;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 di istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

VISTO in particolare l'articolo 2 della sopracitata legge concernente il divieto di posizioni dominanti;

VISTO il regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni, adottato con delibera del 23 marzo 1999, n. 26/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 28/01/CONS di avvio dell'istruttoria;

VISTA la delibera n. 278/01/CONS di chiusura dell'istruttoria relativa al medesimo procedimento;

CONSIDERATA la necessità di fissare la data dell'audizione conclusiva ai sensi dell'articolo 16 del menzionato regolamento;

UDITA la relazione del commissario dott. Antonio Pilati relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

DELIBERA

Articolo unico

1. L'Autorità fissa la data dell'audizione conclusiva, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del regolamento indicato in premessa, per il giorno 18 luglio 2001, alle ore 11.00, presso la sede dell'Autorità in Napoli, Centro Direzionale, Isola B5.

2. Ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del citato regolamento, nel corso dell'audizione conclusiva, sono sentiti i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del regolamento medesimo, nonché gli altri soggetti che abbiano partecipato all'istruttoria che ne facciano motivata richiesta.

3. La presente delibera è notificata, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 3, del menzionato regolamento, ai soggetti che partecipano al procedimento e pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità e sul sito *web www.agcom.it.*

Napoli, 4 luglio 2001

Il Commissario relatore
ANTONIO PILATI

Il Presidente
ENZO CHELI

Il Segretario generale
ANTONIO CATRICALÀ

Delibera n. 295/01/CONS dell'11 luglio 2001

Proroga del termine di conclusione del procedimento avviato con delibera n. 28/01/CONS

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio dell'11 luglio 2001;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 di istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni recante norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

VISTO, in particolare, l'articolo 2 della sopra citata legge concernente il divieto di posizioni dominanti;

VISTO il regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni, adottato con delibera del 23 marzo 1999, n. 26/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 28/01 di avvio dell'istruttoria volta alla verifica dell'applicazione del principio della tutela del pluralismo nello specifico mercato della televisione a pagamento ai fini di cui al comma 2 della delibera n. 846/00/CONS;

VISTA la delibera n. 278/01/CONS di chiusura dell'istruttoria avviata con delibera n. 28/01/CONS;

VISTA la delibera n. 279/01/CONS di fissazione dell'audizione conclusiva del procedimento avviato con delibera n. 28/01/CONS;

VISTA l'istanza presentata nei termini dalla società Stream s.p.a. e pervenuta il giorno 11 luglio 2001;

VISTO in particolare l'art. 15, comma 4, del menzionato regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni;

RITENUTO di accogliere l'istanza della società Stream s.p.a.;

UDITA la relazione del Commissario dott. Antonio Pilati relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

DELIBERA

Articolo unico

1. L'Autorità, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del regolamento indicato in premessa, proroga di ottanta giorni il termine di conclusione del procedimento avviato con delibera n. 28/01/CONS, e fissa il termine per il deposito delle memorie conclusive per il giorno 10 settembre 2001 e la data dell'audizione conclusiva per il giorno 18 settembre 2001, alle ore 11.00, presso la sede dell'Autorità in Napoli, Centro Direzionale, Isola B5.

2. La presente delibera è notificata, secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 4 del menzionato regolamento, ai soggetti che partecipano al procedimento ed è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità e nel sito web *www.agcom.it*.

Napoli, 4 luglio 2001

Il Commissario relatore
ANTONIO PILATI

Il Presidente
ENZO CHELI

Il Segretario generale
ANTONIO CATRICALÀ